



Presidenza della Regione Siciliana
Dipartimento Regionale della Protezione Civile
Ufficio del Soggetto attuatore ex OCDPC 630/2020

Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana n. 5 dell'8 gennaio 2021 e n.7 del 9 gennaio 2021 recanti *“Ulteriori misure di prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19 nel territorio della Regione Siciliana - Chiarimenti –*

Circolare n. 1 del 10 gennaio 2021

Con la presente Circolare si forniscono chiarimenti inerenti le Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana in epigrafe.

Sono equiparati allo *status* di pendolari di cui all'articolo 2 **dell'Ordinanza n. 5 dell'8 gennaio 2021**:

-gli appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, al Corpo dei Vigili del fuoco, il personale dei ruoli della Magistratura, dell'Avvocatura Generale dello Stato e delle Avvocature Distrettuali dello Stato e i titolari di cariche parlamentari e di governo;

-gli autotrasportatori e il personale delle imprese che assicurano la continuità della filiera agro-alimentare e sanitaria;

-gli equipaggi dei mezzi di trasporto.

Con riferimento ai territori dichiarati “zona rossa” con **Ordinanza n. 7 del 9 gennaio 2021**, fino alla data del 31 gennaio 2021, si chiarisce quanto segue.

1.- Le attività degli uffici pubblici (art.1, co.1, lett.d)), possono continuare ad essere svolte secondo le modalità da remoto e di lavoro “agile”. Sono escluse dalla sospensione dell'attività degli uffici pubblici i servizi essenziali e di pubblica utilità per come individuati dalla normativa di cui alla legge n. 146/1990 e ss.mm.ii. che continuano ad essere disciplinati dalle vigenti disposizioni governative e ministeriali in materia di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19.

2.- L'attività degli uffici giudiziari e l'esercizio della giurisdizione sono riconducibili alla definizione ordinaria di servizio essenziale e di pubblica utilità di cui alla L. n.146/1990 (art.1, co.2, lett.a)) e, pertanto, continuano ad essere disciplinati dalle vigenti disposizioni governative e ministeriali in materia di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19.

3.- L'attività dei cantieri edili prosegue secondo le disposizioni di cui all'allegato 13 al D.P.C.M. del 3 dicembre 2020.

Il preposto all'Ufficio del Soggetto Attuatore
Dirigente Generale del D.R.P.C. Sicilia

COCINA

